



---

**CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ORGANO  
DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE CASSA DI  
RISPARMIO DI ASCOLI PICENO**

**Articolo 1**

*Il Codice di Autoregolamentazione dell'Organo di Indirizzo*

1. Il Codice di Autoregolamentazione definisce principi di carattere generale a cui l'attività dell'Organo di Indirizzo, e dei suoi componenti nell'esercizio della loro funzione, deve orientarsi.
2. Il Codice di Autoregolamentazione si ispira al Codice Etico della Fondazione, deliberato dall'Assemblea dei soci.

**Articolo 2**

*Trasparenza e comunicazione*

1. L'Organo di Indirizzo opera secondo principi di trasparenza e chiarezza nello svolgimento della propria attività istituzionale.
2. L'attività di comunicazione, per rendere noti a tutti il ruolo della Fondazione ed i principi secondo i quali essa opera, è svolta dal Presidente in funzione degli scopi previsti nello Statuto e con mezzi adeguati di comunicazione al fine di: a) rendere note e far condividere le scelte strategiche; b) sensibilizzare al riguardo tutti i soggetti privati e pubblici di riferimento; c) rendere conto dei risultati economici e sociali; d) promuovere e rafforzare la reputazione per proseguire l'attività nel modo più efficace.

**Articolo 3**

1. Nello svolgimento dell'attività istituzionale ciascun componente dell'Organo di Indirizzo è portatore di interessi e valori del territorio di riferimento, inteso in modo unitario ed omogeneo, che devono però essere orientati alle finalità generali perseguite dalla Fondazione.
2. Ciascun componente l'Organo di Indirizzo è portatore dei valori della Fondazione nel contesto territoriale in cui vive ed opera e rispetto al quale la Fondazione deve essere in stretto collegamento anche tramite i componenti stessi. Per questo non soltanto testimonia i valori della Fondazione ma ne promuove gli scopi istituzionali; non deve pertanto compiere atti che possano in qualche modo pregiudicare la reputazione della Fondazione.
3. Ciascun componente l'Organo di Indirizzo è tenuto al principio della riservatezza su atti e/o fatti rilevati all'interno dell'Organo, evitando comportamenti e dichiarazioni che possano pregiudicare l'attività istituzionale della Fondazione e nuocere alla sua immagine.



- 
4. E' comunque vincolante astenersi da qualsiasi dichiarazione su argomenti sui quali il Presidente abbia richiesto la riservatezza.

#### **Articolo 4**

##### ***Promozione del territorio e sviluppo delle intelligenze locali***

La Fondazione deve promuovere l'intero territorio di riferimento avendo riguardo alla storia della Cassa di Risparmio ed in tale ambito l'Organo di Indirizzo deve valorizzare soprattutto le intelligenze locali, così da non disperdere un patrimonio culturale ed economico territoriale che, se utilizzato secondo principi di efficienza ed efficacia, costituisce una ricchezza inesauribile per l'intera comunità ed in modo particolare per le finalità perseguite dalla Fondazione.

#### **Articolo 5**

##### ***Crescita e sviluppo***

Nello svolgimento della propria attività istituzionale, l'Organo di Indirizzo deve operare affinché la Fondazione svolga un ruolo di fattore coadiuvante alla crescita e allo sviluppo delle giovani individualità e personalità locali, così da favorire le possibili interazioni con il tessuto culturale, economico e sociale, garantendo le novità e le possibili innovazioni che sono indispensabili in un contesto dinamico fortemente orientato a fattori di crescita e di sviluppo.

#### **Articolo 6**

##### ***Obblighi Comportamentali***

1. Ciascun componente deve, in particolar modo, tenere comportamenti ispirati a lealtà, imparzialità, diligenza e correttezza, impegnandosi a:
  - a) esercitare la funzione con spirito di servizio verso la Fondazione ed il territorio di riferimento, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti;
  - b) mantenere un comportamento non condizionato da personali convincimenti politici, sindacali o religiosi;
  - c) mantenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli altri componenti, immune da condizionamenti esterni;
  - d) astenersi da qualsiasi decisione quando si trovi in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi;
  - e) fare un uso riservato delle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte;
  - f) non esercitare attività professionali e comunque di interesse privato nei locali della Fondazione.



2. Quando un componente sia accusato da un altro componente di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di sottoporre la questione al Collegio dei Probiviri dell'Organo di Indirizzo il quale giudichi la fondatezza della accusa; al Collegio può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni all'Organo di Indirizzo, che ne prende atto senza dibattito né votazione. In tal caso il Presidente potrà valutare se iniziare la procedura di accertamento disciplinare.
3. Quando un componente abbia giustificato motivo e possa comprovare che altri componenti abbiano compiuto azioni che abbiano leso la sua onorabilità può chiedere al Presidente l'attivazione della procedura di accertamento disciplinare.

#### **Articolo 7**

##### ***Collegio dei Probiviri dell'Organo di Indirizzo***

1. E' istituito un Collegio dei Probiviri dell'Organo di Indirizzo che è composto, oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente, da tre componenti l'Organo di Indirizzo.
2. Il Collegio dei Probiviri è competente a risolvere le controversie sorte tra componenti l'Organo di Indirizzo. Al fine di assicurare il rispetto del Codice di Autoregolamentazione il Collegio valuta la procedura di accertamento disciplinare e può comminare le sanzioni di cui all'articolo 9.
3. Il Collegio è nominato dall'Organo di Indirizzo, di anno in anno, nella seduta fissata per l'approvazione del bilancio della Fondazione; nella medesima seduta l'Organo di Indirizzo attribuisce apposita delega per i poteri di cui al comma precedente. Il mandato dei tre componenti l'Organo di Indirizzo che compongono il Collegio ha la durata di un anno a decorrere dalla data di nomina: alla scadenza dell'anno i tre componenti non potranno essere riconfermati e l'Organo procederà pertanto ad una nuova nomina.
4. Il Collegio è convocato ad iniziativa del Presidente con lettera spedita almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
5. Per il regolare funzionamento del Collegio deve essere sempre presente la totalità dei componenti. In caso di motivato impedimento di uno o più componenti la riunione dovrà essere differita nei successivi otto giorni.
6. Il Collegio assume le decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.

#### **Articolo 8**

##### ***Accertamento disciplinare***



1. L'accertamento disciplinare inizia su istanza scritta di un singolo componente o su iniziativa del Presidente.
2. Il Presidente valuta la richiesta di accertamento e – tempestivamente e comunque entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento disciplinare - comunica a mezzo lettera raccomandata A/R al componente interessato l'attivazione della procedura di accertamento.
3. La richiesta di accertamento disciplinare ha direttamente come effetto l'inserimento della stessa nell'Ordine del Giorno del Collegio dei Probiviri dell'Organo di Indirizzo.
4. Il Collegio dei Probiviri deve in ogni caso convocare il componente soggetto ad accertamento disciplinare.
5. Il componente deferito ha facoltà di produrre una difesa scritta e deve in ogni caso integrare i propri strumenti difensivi entro 20 giorni dalla comunicazione dell'addebito e comunque entro e non oltre il giorno precedente alla data della convocazione, di cui al comma precedente, fissata dal Collegio dei Probiviri.
6. Il Collegio – completata la fase istruttoria - decide l'eventuale applicazione della sanzione. La relativa votazione avviene a scrutinio segreto ed il quorum deliberativo necessario è la maggioranza dei componenti in carica. Il Collegio deve riferire all'Organo di Indirizzo nella prima seduta utile la sua decisione.
7. La decisione del Collegio deve essere comunicata al componente deferito entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla sua pronuncia.

#### **Articolo 9** ***Sanzioni disciplinari***

1. Il Collegio dei Probiviri al fine di assicurare il rispetto del Codice di Autoregolamentazione, può comminare, dopo la conclusione della procedura di accertamento disciplinare, le seguenti sanzioni a carico del componente giudicato responsabile di violazioni ai doveri di comportamento enunciati nelle norme articolate:
  - a) il **richiamo verbale o scritto**: il richiamo verbale è effettuato dal Presidente personalmente. Il richiamo scritto va comunicato con lettera raccomandata A/R;
  - b) la **deplorazione con ammonimento**: è effettuato dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata A/R contenente, oltre al richiamo del fatto deplorato, l'ammonimento a non reiterare.